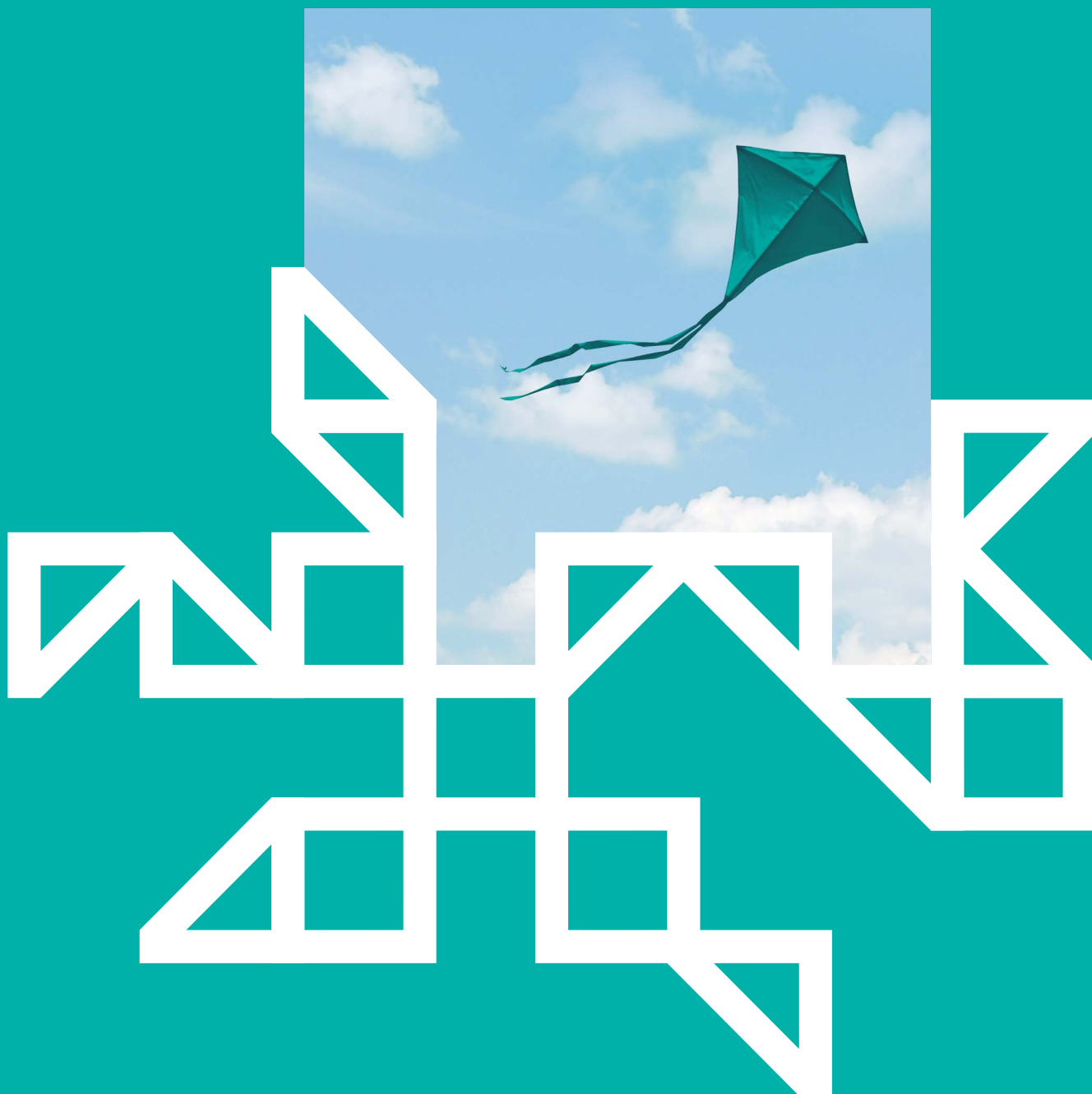


Condizioni generali d'appalto Opere e servizi stabilimenti e sede





Indice

1. Norme generali	3
1.1 Ambito di applicazione	3
1.2 Definizioni	3
1.3 Priorità dei Documenti	3
1.4 Interrelazione con le imprese	3
1.5 Associazioni temporanee di imprese	4
1.6 Subappalto	4
1.7 Assicurazioni	4
1.8 Impegno di segretezza	5
1.9 Diritti ai terzi	5
1.10 Rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico, archeologico	5
1.11 Comunicazioni	5
1.12 Dichiarazioni e competenze	5
1.13 Sopralluogo	5
2. I lavori	5
2.1 Area di Cantiere	5
2.2 Capo Cantiere	6
2.3 Assistente Lavori	6
2.4 Progetto o Specifica Tecnica	6
2.5 Variazione del Progetto o della Specifica Tecnica	6
2.6 Inizio dei Lavori	6
2.7 Sospensione dei Lavori	6
2.8 Ultimazione dei Lavori	6
2.9 Collaudo	7
2.10 Garanzie	7
2.11 Penali per ritardata esecuzione	7
2.12 Consegna, passaggio della proprietà e rischi	7
2.13 Materiali della Committente	7
2.14 Materiali dell'Appaltatore	7
2.15 Regolamento REACH	7
3. Personale, sicurezza, tutela del lavoro e dell'ambiente	7
3.1 Personale	7
3.2 Rispetto della normativa vigente in tema di rapporto di lavoro e documentazione da produrre a cura dell'Appaltatore	8
3.3 Salute, Sicurezza e Ambiente	8
3.4 Permessi di lavoro	10
4. Prezzi, contabilità, fatturazione e condizioni di pagamento	10
4.1 Il prezzo	10
4.2 Nuovi prezzi	10
4.3 Contabilizzazione, fatturazione e termini di pagamento	10
4.4 Garanzie assicurative e bancarie	11
4.5 Cessione del credito	11
4.6 Verifica dei conti	11
4.7 Imposte e tasse	11
5. Procedure concorsuali	11
6. Cessione del contratto da parte dell'appaltatore	11
7. Clausola risolutiva espressa	11
8. Recesso	11
9. Forza maggiore	11
10. Obblighi dell'appaltatore successivi alla scadenza del contratto	12
11. Legge regolatrice e foro competente	12
12. Responsabilità amministrativa	12
13. Privacy	12
13.1 Tutela delle informazioni	12
13.2 Protezione dei dati personali	12
14. Sviluppo sostenibile	13



1. Norme generali

1.1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali d'Appalto (di seguito: le Condizioni) si applicano a tutti i contratti d'appalto, siano essi contratti quadro, convenzioni o contratti specifici stipulati da Itelyum Regeneration S.p.A. per l'esecuzione di opere e/o servizi (di seguito definiti i Lavori), salvo specificatamente modificate, integrate o derogate per iscritto dalle Parti tramite condizioni particolari, integrative o capitolato d'appalto generali o speciali o da specifiche pattuizioni contrattuali. Le Condizioni prevalgono su tutte le condizioni generali di appalto o fornitura dell'Appaltatore, come pure su qualsiasi clausola e/o disposizione riportata in fattura e su qualsiasi altro documento emesso dall'Appaltatore.

Le Condizioni trovano applicazione salvo che norme imperative di legge dispongano diversamente. Ogni possibile contrasto tra il Contratto e la documentazione a corredo dello stesso, sarà risolto con l'applicazione del criterio di prevalenza della norma pattizia di carattere più speciale rispetto a quella di carattere più generale, secondo l'ordine di priorità di cui al punto 1.3.

1.2 Definizioni

Appaltatore

L'impresa che esegue i Lavori che, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavoro in generale, di accettazione delle opere e dei materiali da costruzione, dei contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, di inquinamento ambientale e di quanto altro possa comunque interessare l'Appalto anche in relazione all'esecuzione di attività su impianti in esercizio oppure in prossimità degli stessi.

Appalto a constatazione

Appalto il cui corrispettivo è commisurato direttamente al tempo d'impiego di mezzi e risorse per l'esecuzione dei Lavori.

Appalto a corpo

Appalto il cui corrispettivo consiste in una somma riferita globalmente all'opera o servizio nel suo complesso.

Appalto a misura

Appalto il cui corrispettivo consiste nella fissazione di un prezzo per ogni elemento misurabile dei Lavori.

Area Lavori

Si intende l'area ove i Lavori devono essere eseguiti.

Area di Cantiere

Area sulla quale l'Appaltatore predispone mezzi, opere e personale per l'esecuzione dei Lavori anche attraverso la sistemazione di strutture fisse o mobili dove ricoverare mezzi, opere e personale. Non necessariamente e completamente l'Area di Cantiere coincide con, o ricomprende, l'Area Lavori. L'Area di Cantiere viene messa a disposizione dell'Appaltatore dalla Committente a titolo gratuito.

Assistente Lavori

Persona delegata dalla Committente a cui viene assegnato il compito di controllo tecnico/amministrativo verso l'Appaltatore incaricato dell'esecuzione dei Lavori. L'Assistente Lavori per ogni lavoro assegnato svolge anche l'attività di coordinamento tra il personale dell'Appaltatore e quello della Committente potenzialmente interessato, sulla base di quanto prescritto nel DUVRI e/o nel permesso di Lavoro. Nell'ambito dell'organizzazione aziendale si configura come Preposto ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Capitolati Generali o speciali o Condizioni Speciali o Integrative

Norme riferite alla esecuzione di opere e servizi necessarie per tenere conto delle specificità dei diversi siti della Committente e delle specificità dell'attività oggetto del Contratto.

Capo Cantiere

Persona di adeguata capacità tecnica-gestionale delegata dall'Appaltatore a dirigere il Cantiere. Tale figura deve essere presente nell'Area Lavori per tutta la durata dei Lavori.

Collaudo

Attività della Committente, opportunamente formalizzata in contraddittorio con l'Appaltatore, con cui viene riconosciuto che l'opera o il servizio è stato eseguito a regola d'arte e/o secondo le prescrizioni del Contratto, delle Condizioni Integrative o Capitolati d'Appalto.

Committente

Itelyum Regeneration S.p.A.

Contratto

Atto o il complesso di atti sia in forma cartacea che elettronica (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ordine, Capitolati speciali/Condizioni Integrative, Progetto/specifica tecnica, le presenti Condizioni) che crea l'accordo tra la Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori e il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alle legislazione ed alle norme e regolamenti italiani.

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Documento prescritto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze.

Gestore del Contratto

Unità o Funzione della Committente le cui principali competenze sono: la gestione dei rapporti con l'Appaltatore, la verifica del rispetto dei programmi e dei tempi previsti nel Contratto, il controllo tecnico operativo dei servizi (anche avvalendosi delle altre unità aziendali preposte) e la loro successiva accettazione tecnica. Al Gestore del contratto fanno capo gli Assistenti Lavori.

Lavori

Per "Lavori" si intende il complesso di attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere a fronte del Contratto e che devono essere realizzate nei modi e nei termini stabiliti.

Parte/i

Il Committente e l'Appaltatore, ciascuno, la Parte e congiuntamente anche le Parti.

Permesso di Lavoro

Documento nel quale vengono indicati, preliminarmente all'esecuzione dei Lavori, i rischi specifici delle aree coinvolte e delle attività considerate e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare correlate ai rischi insiti nei metodi di lavoro e le condizioni che devono essere soddisfatte perché i Lavori possano essere iniziati e portati a termine.

Il Permesso di Lavoro può discendere da un D.U.V.R.I. ed esserne parte integrante o, nei casi in cui quest'ultimo non sia previsto, può farne le veci.

Progetto o Specifica Tecnica

Determinazione dell'opera o del servizio effettuata dalla Committente mediante descrizione grafica o elaborata dall'Appaltatore mediante una compiuta forma tecnica o da un professionista regolarmente autorizzato, se previsto dalla legge.

Rappresentante della Committente

Persona debitamente autorizzata dalla Committente a rappresentarla, che l'Appaltatore può consultare in qualsiasi momento ragionevole e le cui istruzioni, richieste e decisioni saranno impegnative per l'Appaltatore per qualsiasi questione relativa al contratto e pertanto tale figura, laddove non espressamente specificato dalla Committente per il caso di plurima sottoscrizione del Contratto, coincide con il sottoscrittore del Contratto.

Rappresentante dell'Appaltatore

Persona debitamente autorizzata dall'Appaltatore a rappresentarlo che la Committente può consultare in qualsiasi momento ragionevole e le cui istruzioni, richieste e decisioni saranno impegnative per l'Appaltatore per qualsiasi questione relativa al Contratto e pertanto tale figura, laddove non diversamente indicata, coincide con il sottoscrittore del Contratto.

Sub-Appaltatore

Persona fisica o giuridica incaricata dall'Appaltatore per eseguire tutto o parte dei Lavori, previa autorizzazione scritta della Committente.

Terzi

Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti.

1.3 Priorità dei Documenti

I documenti contrattuali sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati sistematicamente.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo il seguente ordine di prevalenza:

1. Contratto o Ordine;
2. Capitolati speciali o Condizioni Speciali di Appalto o Integrative;
3. Condizioni Generali d'Appalto

Si ricorrerà al criterio gerarchico, seguendo uguale ordine di prevalenza, anche nel caso di contrasto tra i documenti o tra singole clausole degli stessi.

1.4 Interrelazione con le imprese

L'interrelazione tra imprese, la gestione del loro coordinamento e la pianificazione temporale delle attività concomitanti vengono disciplinate mediante la redazione del D.U.V.R.I. e dei Permessi di Lavoro, come più avanti descritti.

Le difficoltà di qualsiasi natura, a carico dell'Appaltatore, derivanti dalla contemporanea esecuzione di altre attività, devono intendersi comprese negli oneri assunti e non possono essere invocate né per evadere obblighi comunque originati dalle presenti Condizioni Generali, o da altri documenti contrattuali, né per giustificare rallentamenti o mancata esecuzione dei lavori, né infine, per richiesta di spostamenti dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori stessi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di risolvere eventuali problemi di interferenza con Terzi solo attraverso la Committente, nella persona del Rappresentante della Committente o del Gestore del Contratto.

È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e protezione dei lavoratori dipendenti dell'Appaltatore o comunque da questi impiegati e/o utilizzati nell'Area Lavori e nell'Area Cantiere.



1.5 Associazioni temporanee di imprese

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente ed applicabile, il rapporto tra la Committente ed eventuali Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) viene regolato anche da quanto di seguito stabilito.

a) Responsabilità

La responsabilità di ciascuna delle imprese componenti l'ATI è limitata a quella derivante dalla esecuzione delle attività di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa mandataria.

Pertanto, in caso di inadempimento di qualsiasi natura da parte di una impresa mandante, l'impresa mandataria (o impresa capofila) ha l'obbligo di subentrare immediatamente nella esecuzione dei lavori, senza che ciò possa causare problematiche di alcun tipo per la Committente quali, ad esempio, ritardi nella ultimazione dei Lavori, richieste di maggiori oneri, ecc.

b) Struttura dell'ATI

In nessun caso possono essere variate la composizione e la struttura dell'ATI, senza la preventiva autorizzazione della Committente.

In caso di fallimento di una impresa mandante, l'impresa mandataria (ove non indichi, previa autorizzazione della Committente, altra impresa subentrante in possesso dei necessari requisiti), è tenuta alla esecuzione diretta o a mezzo di altre imprese mandanti di tutti i Lavori di competenza della impresa fallita.

In caso di fallimento o di grave inadempienza dell'impresa mandataria, la Committente si riserva una delle seguenti facoltà:

- proseguire il rapporto contrattuale relativo alla esecuzione dei Lavori in oggetto con la impresa mandante (o con le imprese mandanti) sulla base di un nuovo contratto, previo annullamento del Contratto e previa costituzione, se necessario, di una nuova ATI;
- risolvere il Contratto, con le modalità e nei termini previsti dalle presenti condizioni

c) Garanzie bancarie

Tutte le eventuali garanzie bancarie dovranno essere emesse per l'intero importo esclusivamente dall'impresa mandataria

d) Fatturazione

Ogni impresa componente l'ATI dovrà emettere fattura per la parte di lavoro da essa eseguita; l'impresa mandataria dovrà trasmettere con lettera di accompagnamento ed in un'unica soluzione alla Unità/Funzione amministrativa della Committente le fatture di tutte le imprese dell'ATI unitamente alla documentazione da allegarsi. Si precisa che in caso di discordanze e/o differenze tra quanto contenuto nell'Atto costitutivo e/o Regolamento dell'ATI e quanto stabilito dal Contratto, prevarrà sempre e comunque il Contratto.

1.6 Subappalto

È vietato all'Appaltatore di dare in subappalto, in tutto o in parte, e sotto qualsiasi forma l'esecuzione dei Lavori senza preventiva autorizzazione scritta della Committente. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni o l'importo dello stesso sia incrementato e/o ne siano variati altri elementi.

L'eventuale richiesta deve essere adeguatamente motivata, contenere tutte le informazioni utili e necessarie al fine di consentire alla Committente le opportune valutazioni e deve pervenire con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei Lavori (almeno sette giorni lavorativi). Tutte le richieste di subappalto dovranno essere redatte sulla base della modulistica fornita dalla Committente.

Qualora il Committente, nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un SubAppaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, il Committente diffiderà l'Appaltatore di far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 3 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire il SubAppaltatore relativamente al quale risulti la sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente. A seguito dell'annullamento o della revoca dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dal Committente. Nei contratti con i Subappaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto di Appalto, relative alle attività oggetto del subappalto medesimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'eventuale affidamento a terzi dell'esecuzione di parte della prestazione oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dall'Appaltatore, che rimane unico responsabile dell'esecuzione a regola d'arte del Contratto, nonché dell'eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell'esecuzione stessa. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'unità del Committente che gestisce il Contratto, per tutti

i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del Contratto e le Attività affidate.

La richiesta di subappalto deve essere supportata da Polizza Assicurativa RCT che copra con le stesse modalità e massimali di cui al successivo articolo "1.7 Assicurazioni", anche il caso di danni causati dai subappaltatori e dai dipendenti di questo. L'Appaltatore è direttamente ed esclusivamente responsabile nei confronti della Committente dell'operato dei subappaltatori e subfornitori e dai lavoratori da essi dipendenti e deve in ogni caso tenere indenne la Committente da qualsiasi loro pretesa e richiesta. Resta inteso che l'Appaltatore si impegna nei confronti della Committente ad inserire nel contratto di subappalto con il subAppaltatore la seguente clausola "Il subAppaltatore non ha azione diretta nei confronti della Committente (Iteyum Regeneration SpA) per conseguire il pagamento di quanto con noi convenuto, con impegno di manleva al riguardo".

Su richiesta della Committente, l'Appaltatore deve dimostrare con idonea documentazione, di aver provveduto a pagare la porzione di lavori subappaltati.

1.7 Assicurazioni

L'Appaltatore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, oltre a quelle stabilite per Legge, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, di seguito elencate, se non concordato diversamente, che dovranno essere esibite su richiesta della Committente:

- 1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compreso il Committente, i dipendenti, consulenti e/o altri ausiliari dello stesso, nonché eventuali Subappaltatori e/o subaffidatari/subfornitori e altri ausiliari dell'Appaltatore compresi i loro dipendenti, con massimale unico per sinistro non inferiore alla soglia indicata nel Contratto o nelle Condizioni Speciali. In particolare la polizza deve includere:
 - la responsabilità dei subappaltatori, dei subaffidatari, dei dipendenti, dei consulenti e comunque di tutti coloro che prendono parte ai lavori per conto o su commessa dell'assicurato;
 - i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi;
 - i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori
 - i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute;
- 2) Responsabilità Civile Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) con un massimale stabilito, anche per persona, nel Contratto o nelle Condizioni Speciali;
- 3) All Risks del tipo CAR (contractor all risks) o EAR (erection all risks) per i danni all'opera. In tale polizza la denominazione di Assicurato deve valere oltre che per l'Appaltatore anche per il Committente, i Subappaltatori, i Fornitori, i Subfornitori, i Progettisti, Direzione Lavori, Responsabili della Sicurezza, Collaudatori e tutti i partecipanti ai lavori. La polizza All Risks dovrà restare in vigore per tutta la durata dei lavori fino al termine di tutte le operazioni di collaudo finale/accettazione provvisoria; nel caso fosse previsto un periodo di commissioning la polizza dovrà restare in vigore sino al termine di tale periodo.
- 4) Responsabilità Civile Professionale a copertura di tutti i danni, comprese le perdite patrimoniali, conseguenti ad errori od omissioni derivanti dal progetto nonché dallo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico: la polizza deve altresì garantire i danni conseguenti alla mancata rispondenza dell'opera all'uso a cui è destinata. La polizza deve operare a primo rischio. Analoga copertura dovrà essere posseduta anche da tutti i professionisti e/o collaboratori esterni di cui si avvalga il Progettista per l'esecuzione del presente incarico.

Tutte le coperture assicurative devono contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte dell'Assicuratore nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo il caso di dolo. Le polizze devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo l'operatività delle garanzie e dei massimali richiesti. Il puntuale versamento dei premi è obbligo dell'Appaltatore, l'omesso versamento dei medesimi non potrà in alcun caso essere opposto al Committente. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore.

Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, il quale resta l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte e, comunque nel rispetto di tutte le previsioni di legge regolamentari, amministrative e/o contrattuali. Il Committente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento la presentazione delle polizze richieste e l'Appaltatore è tenuto a inviare sollecitamente copia integrale delle stesse, attestando anche l'avvenuto pagamento dei relativi premi. Il Committente non si assume alcuna responsabilità per la correttezza dei documenti assicurativi forniti dall'Appaltatore. Resta inteso che l'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi per i danni da furto e per tutti gli altri danni che possono essere causati al materiale depositato presso le aree di proprietà del Committente.

Resta altresì inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e,



pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il Committente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

1.8 Impegno di segretezza

L'Appaltatore si impegna a utilizzare solo per gli scopi previsti nel Contratto e a non rivelare ai terzi i dati e le informazioni di titolarità della Committente, scambiati o acquisiti prima della conclusione del Contratto e durante l'esecuzione dei Lavori e comunque a far sì che gli obblighi, previsti nel presente articolo, siano osservati anche dalle persone che operano alle proprie dipendenze o per incarico dell'Appaltatore. Tale impegno permarrà, anche dopo la cessazione del contratto a qualsiasi causa dovuta, per il periodo di anni 10 dalla cessazione. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti di quanto sopra specificato.

1.9 Diritti ai terzi

L'Appaltatore garantisce che i disegni e i documenti, dallo stesso elaborati in relazione al Contratto, anche se ad esso non allegati, i materiali, i macchinari, gli impianti dallo stesso utilizzati e forniti e i metodi di lavoro impiegati per l'esecuzione dei Lavori, non violano diritti di privativa industriale o intellettuale.

È a totale carico dell'Appaltatore tutto quanto necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e comunque tutto quanto indicato a suo carico nel Contratto. L'Appaltatore resta l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte e, comunque, del pieno rispetto di tutte le previsioni a vario titolo applicabili, incluse quelle legislative, regolamentari, amministrative e/o contrattuali, anche in materia di diritto del lavoro.

Per tale ragione il Committente si riserva espressamente la facoltà di effettuare presso l'Appaltatore i controlli, inclusi quelli previsti da altre disposizioni del Contratto, anche per verificare il puntuale rispetto da parte di quest'ultimo delle normative sopra indicate, comprese quelle volte a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis Codice Penale.

Quanto precede vale anche nel caso in cui l'Appaltatore si avvalga di ausiliari. Per ausiliari si intendono anche tutti i:

- a) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte dell'Appaltatore;
- b) Subappaltatori e/o Subcontraenti, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte dell'Appaltatore;
- c) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati dei soggetti di cui alla lettera che precede, di seguito gli "Ausiliari".

L'Appaltatore resta l'unico soggetto tenuto agli adempimenti retributivi, contributivi e/o previdenziali verso tutti i propri Ausiliari. Qualora uno o più Ausiliari avanzino pretese verso il Committente, l'Appaltatore terrà integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi onere. All'uopo, l'Appaltatore presta da ora amplissima e integrale manleva a riguardo. In particolare, l'Appaltatore manterrà il Committente integralmente indenne e manlevato da ogni danno, azione, pretesa e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale che stragiudiziale, che il Committente possa subire e/o ricevere da terzi (ivi inclusi gli Ausiliari) a causa dell'attività dell'Appaltatore medesimo.

Tale manleva si estende anche all'eventualità di mancata o parziale corresponsione, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli eventuali trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto) e/o in materia fiscale in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e/o dei contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie eventualmente dovuti agli Ausiliari ovvero dovuti agli Enti previdenziali o assicurativi competenti, in relazione alle prestazioni rese dagli Ausiliari nell'ambito dell'appalto commissionato dal Committente, nonché in caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi sul medesimo incombenti in materia di salute e sicurezza del personale.

L'Appaltatore, così, legittima pure il Committente, in caso di pretese giudiziali e/o stragiudiziali avanzate per le predette prestazioni dagli Ausiliari e/o dagli Enti, a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente all'Appaltatore stesso, compreso l'importo della fideiussione qualora previsto in Contratto e ciò fino a completa definizione giudiziale, con forza di giudicato, della fondatezza delle pretese avanzate dagli Ausiliari e/o dai citati Enti ovvero fino a definizione in via transattiva della controversia tra il Committente ed il soggetto richiedente. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere integralmente indenne il Committente dalle eventuali spese legali da quest'ultimo sostenute per la difesa nei giudizi promossi anche nei suoi confronti dagli Ausiliari dell'Appaltatore; a tal fine l'Appaltatore autorizza sin d'ora il Committente a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente stesso all'Appaltatore, compreso l'importo della fideiussione qualora prevista in Contratto, a ristoro delle suddette spese legali. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere indenne il Committente dagli eventuali danni che quest'ultimo fosse tenuto a risarcire agli Ausiliari dell'Appaltatore stesso, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), autorizzando sin d'ora il Committente

a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente, compreso l'importo della fideiussione qualora prevista in Contratto. Se l'Appaltatore è formato da due o più soggetti riuniti, ognuno di questi è solidalmente obbligato relativamente agli obblighi previsti nel Contratto e all'adempimento del Contratto, inclusa la presente clausola, nel rispetto della legislazione applicabile. L'Appaltatore è inoltre obbligato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, comunque, a darne comunicazione immediata al Committente qualora detta situazione dovesse venirsi a verificare.

1.10 Rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico, archeologico

L'Appaltatore deve dare immediato avviso alla Committente del rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico, archeologico e deve provvedere alla loro custodia e protezione, sospendendo, se del caso, i lavori.

In caso di sospensione dei lavori, l'Appaltatore ha diritto alla proroga del termine di ultimazione dei Lavori commisurata alla durata della sospensione.

1.11 Comunicazioni

Le comunicazioni relative al Contratto vanno inviate per iscritto. Ciascuna delle parti contraenti, qualora cambiasse il proprio indirizzo o i propri contatti, dovrà informare l'altra parte mediante comunicazione scritta con congruo anticipo.

1.12 Dichiarazioni e competenze

Tutti i lavori previsti nel contratto saranno affidati in esecuzione alla organizzazione dell'Appaltatore che dovrà provvederVi mediante impiego di tutte le attrezzature e mezzi necessari, personale proprio e propria Direzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara:

- di avere una efficiente organizzazione e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/imprenditoriale per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
- che nell'offrire i propri servizi alla Committente darà ampia garanzia che l'esecuzione da parte sua di lavori analoghi con altri non gli impedirà di svolgere per la Committente un lavoro sotto ogni aspetto accurato e perfetto;
- di provvedere a propria cura e spese a tutti i trasporti di materiali e delle attrezzature di Sua proprietà.

1.13 Sopralluogo

L'Appaltatore dichiara di aver effettuato tutti i necessari sopralluoghi al fine di rendersi conto delle difficoltà e della entità dei lavori. Ha inoltre preso i necessari contatti con le apposite funzioni organizzative della Committente al fine di ottenere tutti i chiarimenti necessari. Inoltre, dichiara esplicitamente di essere a piena conoscenza della documentazione annessa al Contratto, delle leggi e regolamenti in conformità ai quali il servizio dovrà essere eseguito, delle condizioni e della natura dell'Area dei Lavori, della qualità e natura del lavoro, dei mezzi e delle vie di accesso all'Area di Cantiere e di Lavoro della logistica e, più generalmente, di avere raccolto tutte le informazioni relative ai rischi, anche ai fini della quantificazione dei costi della sicurezza e della redazione del Piano Operativo di Sicurezza e/o del DVR sito-specifico (indispensabile ai fini della redazione del DUVRI), e quant'altro possa interferire con gli obblighi e le responsabilità assunti per l'adempimento contrattuale. Pertanto l'Appaltatore non potrà richiedere, per i lavori oggetto del contratto, compensi aggiuntivi.

2. Lavori

2.1 Area di Cantiere

L'Appaltatore, quando richiesto, dovrà installare il Cantiere nell'area indicata e messa a disposizione dalla Committente e dovrà approntarlo con mezzi d'opera ed attrezzature adeguati alla natura dei Lavori, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure della Committente in vigore nel luogo ove si eseguono i Lavori.

L'Appaltatore farà sì che gli allacciamenti provvisori per le utilities necessarie all'area di cantiere (esempio: servizi elettrici, idrici, di aria compressa e vapore), a partire dai punti di alimentazione messi a disposizione dalla Committente fino ai punti di utilizzo, come pure le baracche per gli uffici, per i magazzini e per i locali servizi, siano realizzati secondo le specifiche tecniche della Committente e nel rispetto delle vigenti norme di legge. L'eventuale richiesta di licenze, autorizzazioni o concessioni edilizie relative al Cantiere deve essere richiesta e concordata con la Committente e comunque è a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di verificare lo stato di idoneità dei ponteggi, passerelle, elevatori e strutture di proprietà della Committente o di terzi, dallo stesso utilizzati per l'esecuzione dei Lavori. L'accettazione e l'uso di tali strutture, se esenti da vizi palesi, libera la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Tutte le attrezzature dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle leggi e normative vigenti. A richiesta della Committente devono inoltre essere esibiti, a richiesta, i documenti attestanti tali conformità e i controlli/interventi manutentivi previsti. Poiché la casistica dei lavori è varia ed è estesa a tutti gli assets della Committente, l'Appaltatore dovrà avere piena disponibilità presso il proprio cantiere di dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) e indumenti idonei per tutti i tipi di lavori



contemplati nel contratto, come ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo: maschere, autorespiratori, visiere, guanti e scarpe isolanti, eventuali tute particolari, ecc. In particolare l'Appaltatore deve dotare i propri dipendenti di adeguata uniforme da lavoro per lo svolgimento dell'attività prevista. Tale uniforme deve essere contraddistinta dal proprio logo aziendale (o intestazione) e possibilmente di colore diverso da quello in dotazione al personale della Committente. L'Appaltatore deve altresì sorvegliare il mantenimento di pulizia ed integrità dei DPI e degli indumenti di lavoro e dotare i propri dipendenti operanti presso lo Stabilimento di adeguati capi di ricambio. Altresì dovrà avere attrezzature operative idonee al fine di poter eseguire i lavori in piena sicurezza. Per l'eventuale impiego di ponteggi mobili, l'Appaltatore dovrà garantirne l'uso in conformità alle norme vigenti.

L'Appaltatore è tenuto al corretto "housekeeping" dell'area assegnatagli, garantendo il buon ordine delle apparecchiature e magazzini relativi.

L'Appaltatore è responsabile della gestione dei rifiuti tipici e specifici della sua attività, ovvero non derivanti da materiali, assets e attrezzature di proprietà della Committente; la gestione dei rifiuti deve essere attuata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, in termini sia di registrazioni che di limiti di giacenza.

L'Appaltatore è responsabile della cura del proprio cantiere. Nessuna responsabilità può essere imputata alla Committente per furti e/o dispersioni dei materiali o attrezzature di proprietà dell'Appaltatore o suoi subappaltatori.

L'Appaltatore resta responsabile per mancanza o deterioramento delle cose in consegna di proprietà della Committente. La Committente non garantisce alcun servizio di guardiania e/o custodia sia all'interno che all'esterno dell'Area Lavori e dell'Area di Cantiere.

2.2 Capo Cantiere

Prima dell'inizio dei Lavori l'Appaltatore deve nominare un Capo Cantiere, comunicandone per iscritto alla Committente il nominativo. A tale persona l'Appaltatore deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei Lavori a norma del Contratto. L'Appaltatore è in ogni caso sempre responsabile dell'operato del suo Capo Cantiere. Il Capo Cantiere deve essere sempre presente in Cantiere, qualunque sia la natura dei Lavori, deve rispondere in qualsiasi momento alle richieste della Committente e non potrà essere sostituito dopo l'inizio dei Lavori senza il suo preventivo accordo. Il Capo Cantiere si configura, nei confronti degli altri lavoratori dell'Appaltatore, come Preposto ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori deve nominare uno o più Vice Capo Cantiere tra il proprio personale presente nell'Area Lavori. Tale figura può sostituire il Capo Cantiere in caso di assenza di quest'ultimo.

2.3 Assistente Lavori

La Committente controlla l'esecuzione dei Lavori tramite l'Assistente Lavori in conformità alle procedure in vigore nelle Aree di Lavoro. In particolare l'Assistente lavori provvederà, direttamente, a:

- controllare ed attestare la quantità e la qualità dei materiali e delle risorse impiegate, lo stato di avanzamento dei Lavori, la conformità degli stessi al Progetto/Specific Tecnica come definito al successivo punto 2.4 e la loro puntuale esecuzione;
- denunciare vizi, difformità dei Lavori ed altre eventuali inadempienze;
- controllare la conformità dei Lavori e coordinarne lo svolgimento nel rispetto di quanto prescritto nel DUVRI e/o nel Permesso di Lavoro;
- prendere in consegna i Lavori, compilare la documentazione giustificativa ed effettuare i necessari controlli della contabilità eseguita dall'Appaltatore come previsto al successivo punto 4.3.

L'Assistente Lavori, pur non avendo alcun potere gerarchico diretto o indiretto sui dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore, potrà effettuare le verifiche e le ispezioni usuali sulle modalità di esecuzione dei Lavori e sui materiali forniti dall'Appaltatore e per tali incombenze lo stesso potrà accedere in qualsiasi momento all'Area di Cantiere oltre che all'Area Lavori.

Fermo restando quanto previsto ai successivi punti 2.7 e 3.1, l'Assistente Lavori ha la facoltà di sospendere i lavori in caso di pericolo immediato o imminente per la salute e sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente: in tal caso, oltre a segnalare tempestivamente l'occorrenza al Capocantiere, informa il Gestore del contratto e, per il tramite di questi, il Rappresentante dell'Appaltatore che provvederà ad adottare le idonee misure correttive nei confronti del personale e/o delle attrezzature o modalità operative causa della sospensione. L'attività dell'Assistente Lavori come sopra illustrato non solleva l'Appaltatore dall'esclusiva responsabilità dei Lavori appaltati e non pregiudica i diritti della Committente in sede di collaudo ed accettazione finale dei Lavori.

La Committente in funzione della propria organizzazione può disporre, nei propri insediamenti produttivi ed aree di pertinenza, di più Assistenti Lavori i quali fanno capo al Gestore del Contratto.

La figura dell'Assistente Lavori può cambiare nel corso dell'esecuzione dell'attività prevista nel Contratto, tale cambiamento viene formalizzato nello specifico Permesso di Lavoro.

2.4 Progetto o Specifica Tecnica

Qualora l'attività preveda la compilazione del Progetto o di Specifica Tecnica e questi vengano redatti a cura della Committente, l'Appaltatore ha l'obbligo di verificarli e comunicare per iscritto alla Committente eventuali proprie riserve prima dell'inizio dei Lavori. In mancanza di ciò, il Progetto o la Specifica Tecnica si intenderanno accettate. Qualora il Contratto preveda la compilazione del Progetto o di Specifica Tecnica a cura e spese dell'Appaltatore, lo stesso dovrà essere approvato dalla Committente. Tale approvazione non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità previste a suo carico dal Contratto e dalla legge.

L'Appaltatore è tenuto a conservare tutti i disegni relativi al Progetto e alla Specifica Tecnica ed a consegnarli alla Committente, nella stesura aggiornata e definitiva, al termine dei Lavori e comunque ogni volta che gli siano richiesti.

Tutta la documentazione tecnica consegnata dalla Committente all'Appaltatore e predisposta da quest'ultimo per l'esecuzione dei Lavori, è di proprietà della Committente e deve essere a quest'ultima consegnata con gli aggiornamenti alla cessazione del Contratto, qualunque ne sia la causa. L'Appaltatore, successivamente alla cessazione del Contratto, non potrà utilizzare detti elaborati direttamente e/o indirettamente. Quando il progetto è tutelato dalle norme sul diritto d'autore, lo stesso può essere utilizzato solo nei limiti previsti dal Contratto.

2.5 Variazione del Progetto o della Specifica Tecnica

L'Appaltatore non può apportare variazioni al Progetto o alla Specifica Tecnica e in genere alla determinazione dei Lavori prevista dal Contratto, né alle relative modalità di esecuzione, senza il consenso scritto della Committente. Il consenso, salvo diverso accordo, non darà diritto ad alcuna variazione dei prezzi e costituirà modifica formale e sostanziale del Contratto. Non rientrano nelle previsioni del precedente paragrafo le variazioni che consistono nel mero completamento dei Lavori.

La Committente può, in qualsiasi momento, ordinare, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 1661 del codice civile, variazioni al Progetto e in genere alla determinazione dei Lavori nonché alle relative modalità di esecuzione. Le eventuali variazioni dei prezzi, dei termini di consegna e delle garanzie, qualora non siano già previste dal Contratto, dovranno risultare da apposite modifiche scritte di quest'ultimo, da perfezionarsi prima dell'inizio della variazione.

2.6 Inizio dei Lavori

I lavori devono iniziare entro i termini stabiliti nel Contratto. La data di inizio Lavori dovrà risultare dalla formalizzazione di inizio Lavori e la consegna delle aree di cantiere, sottoscritta dalla Committente e dall'Appaltatore.

Entro i termini convenuti, la Committente procederà alla consegna dell'Area Lavori, individuata nel Contratto. Il rispetto del programma dei lavori verrà verificato periodicamente con la Committente; qualora per colpa dell'Appaltatore il programma non venga rispettato nei termini stabiliti, lo stesso si obbliga ad adeguare conseguentemente la propria organizzazione.

2.7 Sospensione dei Lavori

La Committente, a sua completa discrezione e in qualunque momento, potrà sospendere, in tutto o in parte, i Lavori con comunicazione scritta inviata all'Appaltatore. La comunicazione di sospensione dovrà contenere la durata del periodo di sospensione, l'indicazione delle relative modalità operative con la conseguente specifica elencazione dei costi addizionali rispetto ai prezzi che la Committente si obbliga a pagare, nonché il differimento dei termini di consegna.

In mancanza di tale specifica indicazione, durante il periodo di sospensione l'Appaltatore assume il solo obbligo di custodire i Lavori e della loro eventuale messa in sicurezza. Qualora il periodo complessivo di sospensione sia superiore a novanta giorni, l'Appaltatore potrà recedere dal Contratto.

2.8 Ultimazione dei Lavori

I lavori devono essere ultimati entro i termini stabiliti dal Contratto.

I termini contrattuali potranno essere differiti nei casi previsti dal Contratto stesso, per cause di forza maggiore o per specifico accordo tra Committente e Appaltatore. La proroga non dà diritto all'Appaltatore a indennità di alcun genere.

La data di ultimazione dei Lavori dovrà risultare dalla formalizzazione di ultimazione Lavori, sottoscritta dalla Committente e dall'Appaltatore.

2.9 Collaudo

L'accettazione dei Lavori da parte della Committente avviene al termine della verifica (o collaudo), che verrà effettuata, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei Lavori o nel termine previsto nel contratto, su richiesta scritta dell'Appaltatore. La Committente potrà effettuare la verifica anche a mezzo di un terzo della stessa incaricato, assumendo a suo carico i relativi oneri.

L'Appaltatore predisporrà nell'area Lavori, o in altra sede identificata nel Contratto, la documentazione, i mezzi e le opere necessarie alla verifica.

L'Appaltatore assume a suo carico gli oneri conseguenti alla verifica, nonché quelli derivanti dalla eliminazione di vizi e difformità dei Lavori che emergano in tale



sede e che siano allo stesso imputabili. Qualora i risultati della verifica siano positivi, ovvero si accerti che i Lavori sono conformi alle prescrizioni contrattuali e alle regole dell'arte, si procederà alla stesura e sottoscrizione della formalizzazione del collaudo e accettazione. La Committente potrà rifiutarsi di formalizzare il collaudo e l'accettazione qualora l'Appaltatore non provveda a rimuovere dall'Area Lavori i rifiuti o materiali di sua proprietà nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo quanto prescritto dalle procedure della Committente.

L'accettazione dei Lavori libera l'Appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi, ferma restando la sua responsabilità per vizi occulti, ai sensi del successivo punto. Qualora la verifica evidenzi vizi e difetti imputabili all'Appaltatore e questi non vengano eliminati in tempo utile per la Committente, quest'ultima potrà risolvere, in tutto o in parte, il Contratto ai sensi del capitolo 7.

2.10 Garanzie

Le garanzie prestate dall'Appaltatore e la loro durata sono indicate nel Contratto. Fermo restando quanto previsto al precedente punto, l'Appaltatore garantisce che i Lavori sono eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali e in conformità alle regole dell'arte, delle norme di legge e di regolamento applicabili ai Lavori.

La Committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'Appaltatore in forma scritta le difformità, ovvero le discordanze dalle prescrizioni contrattuali e i vizi, ovvero le violazioni delle regole dell'arte che dovessero rivelarsi dopo l'accettazione dei Lavori, entro sessanta giorni dalla scoperta. L'Appaltatore è tenuto alla loro eliminazione a sue spese, a meno che la Committente si avvalga della facoltà di chiedere che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore.

La Committente può affidare ad un terzo l'eliminazione dei vizi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a rimborsare o ad anticipare alla Committente le relative spese e a risarcire il danno in caso di colpa. Può altresì chiedere la risoluzione del Contratto se i Lavori sono del tutto inadatti alla loro destinazione. L'azione contro l'Appaltatore si prescrive in 24 (ventiquattro) mesi dalla data della formalizzazione del collaudo e accettazione. La garanzia si estende alle parti sostituite, riparate o modificate.

2.11 Penali per ritardata esecuzione

Salvo quanto espressamente riportato nel Contratto, in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione Lavori sia parziali che finali indicati nel Contratto, considerando anche le proroghe concesse ai sensi dei precedenti punti 2.6 e 2.8, per ogni settimana solare consecutiva di ritardo, l'Appaltatore pagherà alla Committente una somma a titolo di penale pari all'1% (uno per cento) del prezzo oltre al risarcimento dell'ulteriore danno. Qualora l'importo complessivo della penale sia superiore al 10% dell'importo totale contabilizzato si applicherà quanto previsto al capitolo 7.

2.12 Consegna, passaggio della proprietà e rischi

La consegna dei Lavori avviene di norma al momento dell'accettazione, di cui alla clausola 2.9 che precede, o in un momento immediatamente successivo indicato nel Contratto. La consegna può essere effettuata anche in un momento precedente, indicato nel Contratto, ai soli fini dell'esecuzione della Verifica, senza che ciò comporti tacita accettazione. Nel caso di costruzione di cose mobili, la consegna avviene al domicilio della Committente. Qualora il Contratto abbia per oggetto la costruzione di cose mobili, la proprietà dell'opera passa dall'Appaltatore alla Committente al momento dell'accettazione. In caso di costruzione di impianti o parte di essi sul suolo della Committente, quest'ultima acquisisce la proprietà della costruzione realizzata al termine di ciascuno stato di avanzamento lavori. Con il passaggio di proprietà dell'opera di norma passa altresì il rischio del suo perimento o deterioramento. Il Contratto può prevedere che tale rischio passi alla Committente in un momento diverso.

2.13 Materiali della Committente

I materiali della Committente verranno messi a disposizione dell'Appaltatore nei termini indicati nel programma di cui al punto 2.6; la relativa consegna verrà effettuata nel luogo indicato dalla Committente. La restituzione alla Committente dei materiali non utilizzati verrà effettuata a spese dell'Appaltatore nel luogo indicato dalla stessa. L'Appaltatore dovrà provvedere per tutta la durata del Contratto alla custodia dei materiali suddivisi per tipologia e qualità, secondo le prescrizioni della Committente. L'Appaltatore si impegna a utilizzare i materiali forniti dalla Committente in modo tale da evitare, nei limiti del possibile, sfridi di qualsiasi natura.

2.14 Materiali dell'Appaltatore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni contrattuali e comunque essere di prima qualità; non potranno essere messi in opera senza il preventivo controllo della Committente nelle forme prescritte dal Contratto.

L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente a scorta nell'Area di Cantiere, materiali di tipo e in quantità tali da assicurare la continuità dei Lavori.

L'uso di materiali diversi da quelli consegnati alla Committente dovrà essere esplicitamente autorizzato per iscritto dalla Committente stessa.

L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente alla Committente, a sua richiesta, le distinte dei materiali fornite da ditte specializzate, nonché consentire gli eventuali controlli che la stessa vorrà effettuare.

2.15 Regolamento REACH

Con riferimento al Regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), l'esecuzione del Contratto comporta, a carico dell'Appaltatore, l'assunzione delle seguenti responsabilità:

- per le sostanze, tal quali o come componenti di miscele, oggetto della fornitura l'Appaltatore deve aver assolto tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006;
- per le sostanze, tal quali o come componenti di miscele, oggetto della fornitura devono l'Appaltatore deve garantire al Committente l'esclusione che possa configurarsi come importatore o rappresentante esclusivo delle sostanze/miscele fornite esentandolo, di conseguenza, dagli obblighi che la norma pone in capo a tali soggetti;
- in caso di fornitura di articoli, come definiti all'art. 3, par. 3 del REACH, l'Appaltatore deve garantire l'assenza, in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso, di sostanze pericolose incluse nella "Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation" (SVHC) pubblicata sul sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA;
- nel caso di cui l'Appaltatore non sia in grado di garantire quanto al punto precedente, lo stesso è obbligato a sostituire con effetto immediato la fornitura di articoli contenenti sostanze inserite nella "Candidate List" con articoli analoghi nei quali tali sostanze siano assenti o presenti in una concentrazione non superiore allo 0,1% in peso/peso.

Qualora la sostituzione di cui sopra non risultasse possibile alle medesime condizioni contrattuali, è responsabilità dell'Appaltatore presentare un'offerta al Committente ed eseguire la fornitura nel rispetto delle istruzioni impartite da quest'ultimo. Nel caso in cui la proposta fornitura di articoli alternativi venisse ritenuta non accettabile per condizioni economiche o per qualità, resta facoltà del Committente risolvere il contratto o ridurre l'ambito di applicazione senza obbligo di indennizzo in favore dell'Appaltatore. L'obbligo di cui al punto d) ha validità per l'intera durata del contratto e pertanto si applica anche ai casi di eventuale inclusione di sostanze nella "Candidate List" che sopravvenga successivamente alla stipula del contratto.

3. Personale, sicurezza, tutela del lavoro e dell'ambiente

3.1 Personale

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità dei lavori stessi. Qualora la Committente ritenesse che uno o più dipendenti dell'Appaltatore non avessero i requisiti tecnici indispensabili per un'efficiente esecuzione dei lavori o si comportassero in modo tale da comprometterne sensibilmente l'esecuzione e/o l'avanzamento per incuria, negligenza, incompetenza o per altri motivi attinenti alla sicurezza ed alla incolumità delle persone, la Committente si riserva il diritto di avvisare e di attivare l'Appaltatore per l'adozione di provvedimenti opportuni. A questo titolo, l'Appaltatore s'impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie, non escluso anche la sostituzione del personale, a sua cura e spese, in modo da garantire l'osservanza degli obblighi contrattuali.

La sostituzione del personale dell'Appaltatore non dovrà in alcun caso pregiudicare la continuità dei lavori. Eventuali contestazioni od osservazioni della Committente circa il personale e le attrezzature dovranno essere risolte dall'Appaltatore entro il termine stabilito dalla Committente e con piena soddisfazione della stessa, pena la sospensione dei lavori. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare agli eventuali subappaltatori tutte le norme in vigore relative alla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle norme in tema di assunzione, assicurazioni obbligatorie, sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché le norme, i regolamenti interni e le procedure disposti dalla Committente.

Tutta la documentazione riguardante l'esecuzione del rapporto di lavoro del proprio personale e quello di terzi autorizzati dovrà essere conservata nell'Area di Cantiere per tutta la durata del Contratto e mostrata alla Committente a sua richiesta.

3.2 Rispetto della normativa vigente in tema di rapporto di lavoro e documentazione da produrre a cura dell'Appaltatore

Durante l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti, nel rispetto del Contratto, nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento, sollevando la Committente dalle eventuali inosservanze. In particolare è tenuto, per il proprio personale, all'osservanza delle norme di legge in campo assicurativo e contributivo, nonché all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di settore. Il suddetto personale dovrà risultare regolarmente assunto, retribuito ed assicurato dall'Appaltatore e le condizioni normative e retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite



nei contratti nazionali di lavoro e negli accordi integrativi.

L'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, prima dell'inizio dei Lavori, la seguente documentazione sottoscritta dal proprio Rappresentante:

- richiesta di autorizzazione all'ingresso, allegando:
 - elenco dei nominativi per i quali si richiede l'ingresso nelle sedi e stabilimenti della Committente, con tesserino o fotografia che consenta al Committente di identificare con certezza i soggetti che fanno ingresso nella sede.
 - evidenza della regolare assunzione di ogni lavoratore, il tipo di contratto per ogni lavoratore (tempo indeterminato/tempo determinato) e la durata nel caso di contratto a tempo determinato; posizioni INPS/INAIL; gli estremi di eventuali contratti di somministrazione di Lavoro a Termine e relativa durata;
- per i nominativi di personale di nazionalità non Comunitaria, l'Appaltatore dovrà altresì fornire:
 - una copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità avendo cura di omettere ogni informazione inerente allo "status" della persona (esempio: stato civile, ecc.), non indispensabile per la configurazione del rapporto di lavoro esistente.
- elenco degli automezzi di cui si chiede l'ingresso in Stabilimento;
- elenco delle macchine/attrezzature con annessa dichiarazione di conformità delle stesse alle norme CE/Direttiva Macchine e, ove richiesto dalla tipologia di attività da svolgere, alla Direttiva ATEX;
- elenco delle sostanze che l'Appaltatore intende utilizzare in Stabilimento corredato di relative Schede Dati di Sicurezza e indicazioni su quantità modalità di stoccaggio/detenzione.

L'Appaltatore il cui rapporto contrattuale è di durata almeno annuale deve inoltre presentare, entro il mese di gennaio e relativamente all'anno precedente:

- dichiarazione sulla regolarità retributiva specificando nella stessa l'organico medio annuo distinto per qualifica, il contratto collettivo applicato;
- certificazione della regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti o in mancanza i moduli DM10/F24.

L'Appaltatore si impegna altresì a fornire alla Committente analoga documentazione per gli eventuali subappaltatori.

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Committente.

3.3 Salute, Sicurezza e Ambiente

La Committente richiede che i lavori vengano svolti dall'Appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

La Committente e le sue partecipate e consociate ritengono prioritario operare nel rispetto normativo e dei principi di gestione degli aspetti ambientali. Quali aspetti ambientali si intendono tutti quei processi o attività con potenziali ricadute sull'ambiente, positive o negative. Nella propria attività, l'Appaltatore è responsabile della corretta gestione degli aspetti ambientali correlati alle attività oggetto del Contratto di Appalto, conformemente ai requisiti definiti dalla vigente normativa, dalle autorizzazioni in essere e dalle eventuali indicazioni fornite dal Committente. L'Appaltatore deve rispettare tutte le norme in vigore qualunque ne sia la fonte e/o il rango, incluse quelle specificatamente in materia ambientale, nonché tutte le prescrizioni delle competenti Amministrazioni statali, regionali e locali.

A tal fine la Committente fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'Appaltatore. L'Appaltatore dichiara altresì all'atto della stipula del Contratto di aver ricevuto informazioni complete, chiare ed esaurienti sui rischi specifici e sugli eventuali rischi di incidenti rilevanti dell'ambiente in cui deve svolgere la propria attività, sulla specifica procedura sui permessi di lavoro, sulle procedure di emergenza della Committente. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare personale idoneo alla esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

La Committente, in linea con la propria Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente, intende prevenire l'inquinamento ed i rischi di danni per le persone ed i beni propri e di Terzi e richiede pertanto all'Appaltatore di conformarsi alla suddetta Politica ed ai sistemi di gestione in essere presso i propri siti/unità operative, nello svolgimento dei lavori. In particolare, l'Appaltatore si impegna a far osservare al proprio personale e al personale degli eventuali subappaltatori tutte le norme, le disposizioni e le procedure in essere e ad essi applicabili ricevute dalla Committente. Eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente, ritenuti dalla Committente necessari per meglio attuare la propria politica e/o per intervenuti disposti legislativi applicabili, potranno essere richiesti all'Appaltatore e opportunamente concordati.

L'Appaltatore si obbliga ad informare tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali Subappaltatori ed eventuali Terzi di quanto comunicato dalla Committente in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente nei propri documenti, ed a promuovere periodici incontri per consolidare le conoscenze e la formazione del proprio personale.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, manlevando

la Committente da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.

L'Appaltatore si impegna ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (inclusa l'evoluzione normativa), prima dell'inizio dei Lavori e nell'ambito della redazione del contratto a evidenziare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. L'Appaltatore si impegna a partecipare attivamente nella persona del datore di lavoro o suo delegato qualificato all'elaborazione del DUVRI, così come previsto dall'art. 26 sopra citato, precedentemente alla stipula definitiva del contratto ed in occasione di modifiche sia nel contratto che nell'esecuzione dello stesso che ne determinino aggiornamento e relativi costi della sicurezza. Il DUVRI è parte integrante ed efficace del contratto.

Nell'ambito della redazione del DUVRI e/o nel caso di attività cantieristica, così come previsto dal Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, prima dell'inizio dei Lavori ed in caso di aggiornamento, il proprio Piano Operativo della Sicurezza redatto in conformità ai requisiti di cui all'allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e agli art. 17, 89, 96, 101 del medesimo D.Lgs 81/2008, oltre che alle circolari ministeriali esplicative in materia di sicurezza, le proprie procedure per la gestione degli aspetti ambientali, ed in particolare le misure di prevenzione e protezione relative ai lavori.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Committente ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che abbia conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla Committente e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

L'Appaltatore si impegna inoltre a fornire eventuali reporting dei dati di Salute, Sicurezza e Ambiente secondo le modalità richieste dalla Committente ed in particolare a fornire tutte le informazioni che la Committente riterrà necessarie per una completa valutazione dei comportamenti e dei risultati di sicurezza (infortuni, medicazioni, incidenti, malattie professionali, etc.) relativi al contratto in oggetto. L'Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente la Committente nelle figure del Gestore del Contratto o Assistente Lavori, degli incidenti e/o infortuni occorsi al proprio personale all'interno dei siti della Committente ed a produrre un rapporto completo relativo all'evento che includa almeno:

- attività in corso
- dinamica
- tipologia (incendio, esplosione, caduta, ecc)
- danni materiali e danni totali
- cause
- conseguenti azioni intraprese per eliminare le cause.

L'Appaltatore si impegna nell'esecuzione dei Lavori ad applicare tutte le leggi su Salute, Sicurezza e Ambiente con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni ed al D.Lgs. n. 105 del 2015 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabili, oltre a tutte le disposizioni e regolamenti interni forniti dalla Committente sia in sede di DUVRI che in tutti i trasferimenti di informazioni; si impegna inoltre ad applicare tutti i regolamenti ricevuti, incluso il Permesso di Lavoro, disciplinati dalle procedure aziendali di sistema della Committente di cui l'Appaltatore viene informato.

L'Appaltatore si impegna inoltre a divulgare i contenuti del Piano di Emergenza Interno (PEI) dello Stabilimento al proprio personale prima dell'ingresso nel sito: tutti gli operatori devono essere informati dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e devono conoscere l'organizzazione aziendale in materia di gestione delle emergenze. L'Appaltatore dovrà sempre garantire il trasferimento delle informazioni al capocantiere e alle maestranze coinvolte nel contratto.

Relativamente alla normativa ambientale che l'Appaltatore dovrà tassativamente rispettare si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo i seguenti settori normativi, integrabili con quant'altro applicabile:

- rifiuti
- suolo e sottosuolo
- sostanze pericolose e relative schede informative in materia di sicurezza
- trasporti in regime di ADR
- emissioni in atmosfera
- vibrazioni
- inquinamento elettromagnetico
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- rumore.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare le norme di legge e i regolamenti interni della Committente posti a tutela dell'ambiente, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tale clausola anche per le attività dei Subappaltatori.

L'Appaltatore è tenuto, senza alcun onere aggiuntivo, a portare (mediante proprie attrezzature e mezzi idonei) i rifiuti derivanti da materiali, assets e attrezzature di



proprietà della Committente (cfr. Capitolo 2.1) in apposite aree predisposte a tale uso, separando i vari tipi di materiale (metalli, inerti, coibentazione non inquinata, materiali inquinati da prodotti oleosi, ecc.) a seconda della tipologia definita dalla Committente. In caso di mescolanza fra i vari tipi di materiale l'Appaltatore è tenuto a proprie spese alla sua separazione, e in caso che questo non sia più possibile la Committente si riserva la facoltà di addebitare i maggiori costi di smaltimento. L'Appaltatore si impegna inoltre a:

- nominare un proprio Capo Cantiere, prima dell'inizio dei Lavori, che si configura anche come Responsabile della Salute, Sicurezza e Ambiente, comunicandone i riferimenti alla stessa, con il compito di assicurare le condizioni di sicurezza ed il rispetto, da parte del personale dell'Appaltatore o per suo conto operante, di tutte le norme relative alla Salute, Sicurezza e Ambiente;
- in caso di applicazione della normativa prevista dal Titolo IV del Dlgs 81/2008 per i cantieri e s.m.i., adempiere esattamente ai piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartiti dal Responsabile dei Lavori e/o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, come definiti nel predetto Decreto Legislativo;
- adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose o all'ambiente e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- sospendere la propria attività qualora ciò gli venga richiesto sia per problemi di sicurezza del proprio personale che per quello della Committente e/o di Terzi o per la sicurezza delle cose e dell'ambiente, senza richiesta di oneri, ovvero per ordine delle Autorità preposte utilizzare personale idoneo, ed assicurarsi dell'idoneità del personale utilizzato dai Subappaltatori, alla esecuzione dei lavori in funzione della complessità e della dimensione degli stessi anche ai fini della Salute, Sicurezza e Ambiente;
- utilizzare apparecchiature e attrezzature conformi alle norme applicabili, in particolare se previsto per la specifica attività di attrezzature antincendio (es. estintori), si impegna all'effettuazione della regolare manutenzione e all'esibizione, su richiesta della Committente, dell'evidenza della stessa;
- rispettare regole e procedure in essere riguardanti l'accesso al luogo di lavoro;
- trasmettere, se dispone in Area di Cantiere di strutture attrezzate fisse o mobili, la certificazione di conformità alle norme vigenti in materia di impianti elettrici in luoghi con pericolo di incendi/esplosioni per l'impianto elettrico installato nella propria struttura; tale certificazione deve includere anche il collegamento realizzato per portare l'energia elettrica dalla presa fornita dalla Committente all'Area di Cantiere;
- dotare il personale operante per suo conto nel cantiere di tutte le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari al corretto e sicuro svolgimento del lavoro, oggetto dello specifico contratto, in relazione sia ai rischi professionali dell'attività svolta sia ai rischi dell'ambiente e delle apparecchiature presenti nell'area della Committente, le attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire i lavori in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso. Tale personale sarà adeguatamente addestrato, sia in generale sulla materia dell'infortunistica, dell'igiene del lavoro, dell'antiquinamento, e di quant'altro sia utile attinente all'espletamento dei lavori, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture, alle sostanze presenti ed all'attività svolta nell'Area di Lavoro;
- non mettere in atto comportamenti non previsti dal Contratto e a non fare alcunché che possa in qualche modo danneggiare il personale e/o le proprietà della Committente e/o l'ambiente e/o Terzi;
- osservare e fare osservare ai propri dipendenti diretti o ad altro personale introdotto nell'Area di Lavoro, tutte le norme interne di sicurezza stabilite dalla Committente;
- adottare, fatto salvo quanto previsto dalle procedure e normative interne della Committente, tutte le misure che si rendessero opportune per la sicurezza dei lavori;
- informare la Committente di ogni lavoro o situazione che possa costituire pericolo (sia potenziale che imminente) per le persone e l'ambiente;
- non ingombrare in alcun modo passaggi ed aree non espressamente assegnate, e, nonché nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività;
- utilizzare immobili e/o impianti fissi e/o attrezzature che, in casi eccezionali di necessità, la Committente abbia concesso in uso all'Appaltatore secondo le buone regole di diligenza, prudenza e perizia ed esclusivamente per lo svolgimento dei lavori; non apportare modifiche a detti immobili e/o impianti e/o attrezzature se non dopo preventiva informazione e consenso della Committente.

L'Appaltatore si impegna a scegliere subappaltatori adatti per lo svolgimento del lavoro affidato, a coordinarne l'attività all'interno del cantiere, a controllarne il

comportamento anche a fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente.

In tal senso l'Appaltatore si impegna altresì:

- a trasmettere prima dell'inizio dei Lavori ai subappaltatori le informazioni fornite dalla Committente per lo svolgimento di attività in ambiente a rischio specifico e a rischi di incidenti rilevanti;
- ad ottenere dai subappaltatori le stesse informazioni, ritenendole idonee allo scopo, richieste dalla Committente e già fornite dall'Appaltatore;
- ad ottenere dai subappaltatori idonei Piani Operativi di Sicurezza.

Il subAppaltatore dovrà ottemperare, per quello che riguarda l'attività specifica:

- a quanto prescritto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal DPR 177/2011 e s.m.i. in materia di "Spazi Confinati".

A fronte di violazione delle norme di legge in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente o dei requisiti richiesti che sia riconducibile al mancato impegno da parte dell'Appaltatore, la Committente ha la facoltà di:

- a) risolvere il Contratto ai sensi del Cap. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, ferme restando a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità a lui derivanti per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi;
- b) sospendere i lavori a danno dell'Appaltatore addebitandogli tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti;
- c) non ammettere nell'Area dei Lavori quei lavoratori che non risultassero come sopra tutelati o che risultassero non attenersi alle superiori prescrizioni.

La Committente avrà in ogni momento il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, anche attraverso apposite verifiche ed ispezioni, sia mediante funzioni aziendali interne che attraverso Terzi, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore si impegna quindi ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative. In caso di lavori resi presso le sedi/stabilimenti dell'Appaltatore, lo stesso si impegna ad eseguire i lavori in osservanza a tutte le norme di Salute, Sicurezza e Ambiente previste dalle vigenti disposizioni di legge e ad eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente richieste dalla Committente.

3.3.1 Sorgenti radioattive

Fermo restando che l'Appaltatore si atterrà alla procedura specifica di esecuzione lavori della Committente conforme al Dlgs 81/2008 e s.m.i., che si attuerà nel Permesso di Lavoro di valutazione specifica del rischio e che l'Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni specialistiche inerenti la radioattività al servizio SPP della Committente, ai fini della protezione dei lavoratori presenti nell'Area Lavori e della popolazione eventualmente presente nelle aree limitrofe, nei casi di:

- Lavori svolti in aree della Committente presso le quali sussistono rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti derivanti da attività esercitate dalla Committente o di Terzi da esso incaricati;
- oppure
- Lavori il cui espletamento comporti l'impiego da parte dell'Appaltatore di propri dispositivi, apparati o materiali che possano dare luogo a rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti;

L'Appaltatore è tenuto ad attenersi a tutto quanto previsto dalle vigenti specifiche normative di legge applicabili in materia, e, quando espressamente citate nel Contratto, anche a quanto eventualmente:

- richiamato nelle prescrizioni formulate dal Committente in materia di Protezione e Sicurezza,
- contemplato dalla eventuale Specifica Tecnica.

Gli aspetti fondamentali che dovranno comunque essere sempre osservati dall'Appaltatore per i lavori ricadenti nell'ambito dei casi sopra previsti sono i seguenti:

- a) Le sorgenti di radiazioni ionizzanti dell'Appaltatore potranno essere trasferite, in aree di responsabilità della Committente, solamente se destinate in apposite zone preventivamente assegnate da quest'ultimo e prese in carico e gestite dall'Appaltatore stesso e su espressa autorizzazione della Committente. L'Appaltatore, in questo caso, espressamente manleva e terrà indenne la Committente da qualsivoglia responsabilità direttamente o indirettamente connessa alle operazioni svolte in tale area.
- b) Qualsiasi sanzione eventualmente comminata dalle Pubbliche Autorità per mancata osservanza del dettato delle vigenti norme di legge, applicabili, da parte dell'Appaltatore, sarà ad esclusivo carico dello stesso Appaltatore che ne terrà indenne la Committente.



- c) Prima di dare inizio ad attività che comportino l'impiego, in aree di responsabilità della Committente, di sorgenti di radiazioni di proprietà dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà fornire alla Committente copia della comunicazione inviata preventivamente (almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'impiego delle sorgenti in un determinato ambito) agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti e copia della specifica relazione di radioprotezione, prodotta dall'Esperto Qualificato incaricato dall'Appaltatore, in merito al verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 7 Allegato IX del D.Lgs 230/95 e s.m.i..
- d) L'Appaltatore che dovrà operare in presenza di sorgenti di radiazioni di proprietà della Committente ed in aree di responsabilità del medesimo, deve impegnarsi a rispettare le direttive impartite dalla Committente e le norme previste dalle vigenti disposizioni in materia di protezione radiologica dei lavoratori (propri, del Committente o ad essi equiparati) e della popolazione.
- e) Nei casi in cui: l'attività dell'Appaltatore avesse come specifica finalità il controllo, la manutenzione, l'effettuazione di lavori e quant'altro eventualmente correlabile con le sorgenti di radiazioni, impiegate in pratiche esercite dalla Committente, e/o il lavoro svolto dall'Appaltatore si configurasse come servizio specialistico, l'Appaltatore si assumerà la piena responsabilità delle operazioni condotte e delle conseguenze che dovessero derivarne, manlevando la Committente da ogni responsabilità anche nei confronti di Terzi.
- f) Qualora l'Appaltatore si avvallesse di Lavoratori Esterni, ossia lavoratori classificati di categoria A chiamati a svolgere attività in Zone Controllate esercite da soggetti differenti dal loro datore di lavoro, (art 4, comma 2 lettera i) del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente copia della notifica di Datore di Lavoro di impresa esterna (art 62 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) e consegnare, prima dell'inizio dei lavori, i libretti di radioprotezione al fine di consentirne l'aggiornamento a cura dell'Esperto Qualificato della Committente.

Per tutto quanto previsto nel presente Articolo, conseguentemente, l'Appaltatore si assume ogni più ampia responsabilità verso il personale da lui utilizzato, verso la Committente ed il proprio personale, verso i Subappaltatori, le ditte terze ed il loro personale, e comunque verso eventuali Terzi, per gli incidenti che potessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori, espressamente garantendo e manlevando la Committente da qualsiasi richiesta e pretesa a tale riguardo da parte di chiunque avente diritto.

3.4 Permessi di lavoro

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi a quanto contenuto nei Permessi di Lavoro emessi dalla Committente. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dalla sospensione dei Lavori, eventualmente conseguente al rilascio dei Permessi giornalieri di lavoro, dal divieto di uso fiamme, dalle prove di esplosività, dall'osservanza delle norme specificate nei singoli Permessi (stesa di teli di protezione, copertura di fognie con teloni, ecc.).

4. Prezzi, contabilità, fatturazione e condizioni di pagamento

4.1 Il prezzo

I prezzi per l'esecuzione dei lavori o i criteri per la loro determinazione sono fissati nel Contratto.

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto dalla Committente e di aver acquisito direttamente tutte le informazioni riguardanti l'esecuzione dei Lavori e la loro ubicazione, di aver attentamente esaminato le norme e procedure interne in vigore presso i siti produttivi e le sedi della Committente, con particolare riguardo alle norme di sicurezza, di tutela del lavoro, della salute e dell'ambiente circostante e di averne conseguentemente tenuto conto nella determinazione dei prezzi.

L'Appaltatore pertanto, con la stipulazione del Contratto ha inteso assumere l'alea di un'eventuale maggiore onerosità della propria prestazione da qualsiasi causa, anche straordinaria e imprevedibile, essa possa dipendere e pertanto rinuncia alla revisione dei prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1664 del codice civile. Per quanto riguarda i costi emergenti dalla stesura congiunta del DUVRI o da aggiornamenti in corso d'opera dello stesso dunque da aspetti connessi alla sicurezza delle persone nello svolgimento dell'attività presso la Committente, tali prezzi dovranno essere evidenziati e fissati quali costi della sicurezza e saranno parte integrante del contratto.

I prezzi, siano essi determinati a misura, a corpo, a constatazione o in qualsiasi altra forma contrattuale comprendono tutti gli oneri, inclusi i costi per la sicurezza e le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori in conformità ai Capitolati speciali/ Condizioni integrative, alle regole dell'arte e secondo le prescrizioni contrattuali, fatta eccezione per i seguenti oneri che, con elencazione esaustiva se non diversamente precisato nel contratto, sono a carico della Committente:

- Consegna dell'Area Lavori e dell'area destinata al Cantiere
- Consegna dei materiali e mezzi d'opera previsti dal Contratto nonché dal Progetto/Specifiche tecniche, se questo è a suo carico.
- Indicazione degli accessi dell'area del Cantiere e dell'Area Lavori nonché i percorsi da seguire per raggiungerli che dovranno essere mantenuti dalla Committente

stessa transitabili ai mezzi di trasporto ed ai mezzi d'opera da impiegare nell'esecuzione dei Lavori.

- Erogazione, nelle quantità strettamente necessarie all'esecuzione dei Lavori, di acqua alla pressione della rete della Committente in prossimità dell'Area di Cantiere e dell'Area Lavori, energia elettrica, aria compressa e vapori alla pressione di rete, qualora disponibili e comunque compatibilmente con le esigenze degli impianti produttivi della Committente e solo se indispensabili per l'esecuzione dei Lavori.
- Richiesta di autorizzazioni, permessi e licenze, necessari per l'esecuzione dei Lavori.
- Svuotamento, isolamento, bonifica di tubazioni, apparecchiature, recipienti, macchinari, oggetto dell'attività, contenenti sostanze di qualunque genere, di proprietà della Committente, anche tossiche, nocive, irritanti, corrosive, infiammabili, combustibili, asfissianti.
- Rilascio dei Permessi di lavoro a freddo o a caldo.

I Lavori verranno eseguiti a constatazione quando non sia possibile altro sistema di valutazione e misurazione; detti Lavori potranno riguardare prestazioni di manodopera, di materiali e di mezzi e devono comunque essere preventivamente autorizzati dalla Committente per iscritto.

Qualora il contratto preveda espressamente una revisione dei prezzi, gli stessi si intenderanno riferiti ai Lavori effettivamente eseguiti alla data precisata nel Contratto stesso e risultanti dalla documentazione contabile.

A tale scopo, nel Contratto saranno indicati i prezzi oggetto di aggiornamento ed i riferimenti per il relativo calcolo. La revisione dei prezzi, anche se prevista nel Contratto, non verrà applicata, qualora i termini di consegna pattuiti siano prorogati per cause non imputabili alla Committente.

4.2 Nuovi prezzi

Qualora, ai fini di una completa e regolare esecuzione dei Lavori o in caso di variazioni del Progetto/Specifiche tecniche l'Appaltatore debba eseguire lavori i cui prezzi non sono previsti dal Contratto, essi devono di norma essere concordati, su proposta dell'Appaltatore. Detta proposta non sarà necessaria qualora il nuovo prezzo possa essere stabilito per diretto confronto con quelli contrattuali.

Qualora ciò non fosse possibile, la proposta dovrà essere effettuata per interpolazione o estrapolazione del prezzo; in difetto l'analisi dovrà essere effettuata con riferimento ai costi di mercato al momento della pattuizione, verificandone comunque la congruità con i prezzi contrattuali. Qualora non si pervenga, di comune accordo, alla preventiva determinazione del nuovo prezzo, l'Appaltatore sarà comunque tenuto all'esecuzione dei Lavori, che la Committente contabilizzerà secondo il prezzo dalla stessa stabilito in via provvisoria, rinviando alla data del collaudo dei Lavori la relativa determinazione.

4.3 Contabilizzazione, fatturazione e termini di pagamento

Qualora il Contratto preveda che i prezzi vengano pagati a stato di avanzamento Lavori le relative fatture verranno emesse previa contabilizzazione dei Lavori.

L'avanzamento dei Lavori verrà determinato mensilmente, laddove non diversamente specificato, in contraddittorio sulla base del Progetto o con rilievi in campo. Qualora dai rilievi in campo risultassero quantità superiori a quelle del Progetto/Specifiche tecniche, non preventivamente autorizzate, la relativa contabilizzazione verrà effettuata sulla base del progetto/specifica tecnica.

I Lavori saranno contabilizzati dall'Appaltatore nel sistema informativo della Committente sulla base delle determinazioni effettuate in contraddittorio.

La contabilizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che consenta eventuali verifiche e controlli da parte della Committente e redatta secondo modalità e modulistica predisposta dalla Committente che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. In caso di difformità tra la contabilizzazione dei Lavori effettuata dall'Appaltatore e le risultanze del contraddittorio sopra indicato si procederà al conseguente conguaglio. Qualora il Contratto preveda che il prezzo venga pagato a stato di avanzamento Lavori, le relative fatture verranno emesse, effettuati tutti i controlli/atti previsti contrattualmente e con esito positivo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento Lavori di riferimento e pagate alle scadenze previste nel contratto. L'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere i Lavori in caso di mancato pagamento da parte della Committente di una o più fatture o in caso di contestazione sui relativi importi.

4.4 Garanzie assicurative e bancarie

Se richiesto dalla Committente l'Appaltatore, è obbligato a rilasciare a favore della Committente, nella misura ed entro il termine precisati nel Contratto, una garanzia "a prima richiesta" rilasciata da istituto Bancario e/o primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della Committente.

Il relativo testo dovrà essere redatto in conformità al testo proposto dalla Committente. Tale garanzia dovrà essere ottenuta a cura e spese dell'Appaltatore.



Qualora la garanzia non fosse redatta secondo quanto proposto dalla Committente, l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere a sue spese ai necessari adattamenti. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento. Essa è, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti nell'Area Lavori. Nel caso in cui l'inizio dei lavori venisse prorogato per cause non imputabili all'Appaltatore, la garanzia dovrà essere estesa di pari periodo a cura dell'Appaltatore stesso ma a spese della Committente. Viceversa le spese suddette saranno a carico dell'Appaltatore qualora l'inizio dei lavori venisse prorogato per cause imputabili all'Appaltatore stesso. In caso di mancata costituzione della garanzia di cui al presente Articolo, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

4.5 Cessione del credito

Ove non espressamente autorizzata dalla Committente, resta esclusa, ai sensi dell'art. 1260 secondo comma c.c., la cedibilità di tutti i crediti spettanti all'Appaltatore a fronte del Contratto con la conseguente responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente, per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione. Resta inoltre esclusa ogni possibilità, da parte dell'Appaltatore, di conferire a Terzi mandati all'incasso o fare comunque ricorso ad altra forma di delegazione per l'incasso.

4.6 Verifica dei conti

La Committente, a seguito di preavviso scritto dato all'Appaltatore, avrà il diritto di verificare, in qualsiasi momento e fino a 10 (dieci) anni dopo la scadenza del Contratto, tutte le fatture e la documentazione di supporto dell'Appaltatore relative alle prestazioni rese. L'Appaltatore si impegna a tenere una documentazione dettagliata e veritiera da fornire alla Committente per la verifica dei conti.

4.7 Imposte e tasse

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte, licenze e tributi connessi con il Contratto ed imposti da autorità governative e/o da altre autorità aventi giurisdizione sul Contratto stesso. La Committente non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempimenti fiscali da parte dell'Appaltatore, che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

5. Procedure concorsuali

In considerazione del fatto che la Committente svolge attività pericolose, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., tutti gli Appaltatori sono scelti dalla Committente in base alle loro qualità soggettive di affidabilità e professionalità. Pertanto, nel caso in cui l'Appaltatore venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente, il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 co. 2 del R.d. n. 267 del 1942, si risolve di diritto.

In questo caso, e qualora non sussistano diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il Committente pagherà unicamente le opere eseguite dall'Appaltatore fino alla cessazione di Lavori, purché conformi alle prescrizioni del Contratto e nei limiti in cui risultino utili per l'uso cui sono destinate, contabilizzate alle tariffe ed ai prezzi previsti nel Contratto. Nessun altro compenso sarà dovuto all'Appaltatore dalla Committente. I materiali di proprietà della Committente devono essere immediatamente riconsegnati alla stessa.

6. Cessione del contratto da parte dell'appaltatore

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il Contratto a Terzi senza il consenso scritto della Committente.

Il mancato rispetto di detto divieto comporterà l'immediata risoluzione del Contratto in conformità di quanto previsto al Cap. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, salvo il diritto della Committente al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

7. Clausola risolutiva espressa

La Committente, oltre che nei casi specificatamente previsti nel contratto, potrà avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 c.c. ed avrà comunque il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456, nei casi in cui l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni previste nei capitoli:

1.6 Subappalto; 1.7 Assicurazioni; 2.6 Inizio dei Lavori; 2.9 Collaudo; 2.11 Penali per ritardata esecuzione; 3.1 Personale; 3.2 Rispetto della normativa vigente in tema di rapporto di lavoro e documentazione da produrre a cura dell'Appaltatore; 3.3 Salute,

Sicurezza e Ambiente; 3.4 Permessi di lavoro; 4.5 Cessione del credito.

Il diritto di risoluzione viene esercitato, inoltre, nei seguenti casi:

- qualora l'Appaltatore venga assoggettato ad azioni esecutive da parte di creditori;
- qualora intervenga il cambio di proprietà o gestione dell'azienda dell'Appaltatore ovvero qualsiasi mutamento nella forma di impresa sotto cui opera l'Appaltatore;
- qualora si verifichi la sussistenza, a carico dei titolari o legali rappresentanti dell'Appaltatore e di quelli di eventuali Subappaltatori, di impianti o cespiti nella disponibilità dell'Appaltatore o del SubAppaltatore, nonché della persona giuridica di provvedimenti provvisori o definitivi di prevenzione o di atti e/o provvedimenti giudiziari, anche cautelari, emessi dalla Pubblica Amministrazione e/o dall'Autorità Giudiziaria, in materia ambientale e di sicurezza, anche e con riferimento alla normativa contro i fenomeni di associazione a delinquere e/o di criminalità organizzata Qualora si verifichi la sussistenza a carico della persona giuridica dell'Appaltatore o di alcuno dei SubAppaltatori di provvedimenti provvisori o definitivi emessi ai sensi del D. Lgs. 8/06/2001 nr. 231 e s.m.i. [Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica].

8. Recesso

La Committente ha il diritto, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, indicante quale parte dei Lavori deve essere interrotta e il giorno in cui il recesso ha effetto.

Da tale momento l'Appaltatore dovrà cessare ogni attività sulla parte dei Lavori che è stata indicata e porterà a termine solo i Lavori esclusi dal recesso.

I rapporti contrattuali fra le Parti verranno regolati come segue.

Qualora il recesso avvenga prima che l'Appaltatore abbia attrezzato l'Area di Cantiere, la decisione della Committente non produrrà, a favore dell'Appaltatore, alcun diritto a risarcimento danni, né alcun compenso per la mancata realizzazione dei Lavori. Qualora il recesso avvenga dopo l'installazione, da parte dell'Appaltatore, dell'Area di Cantiere e prima dell'inizio dei Lavori, l'Appaltatore avrà diritto soltanto ad un indennizzo, il cui ammontare verrà convenuto di comune accordo in relazione alle spese vive e documentate sostenute dall'Appaltatore per il trasporto e l'installazione del Cantiere e delle relative attrezzature.

Qualora, infine, il recesso avvenga durante l'esecuzione dei Lavori, la Committente sarà tenuta a pagare il prezzo per i Lavori eseguiti e collaudati ed i materiali utili esistenti in Area di Cantiere, prima della notifica del recesso, e a corrispondere un'indennità, da stabilirsi di comune accordo, nella misura di una quota parte dell'onere globale sostenuto dall'Appaltatore per l'installazione e la smobilitazione dell'Area di Cantiere e per le opere provvisorie, proporzionale all'importo delle opere non eseguite alla data di comunicazione del recesso. Tale indennità, comprensiva della relativa quota di ammortamento del macchinario, di tutte le affrenti spese generali, dei danni e degli eventuali oneri verso terzi, nessuno escluso, non potrà superare in nessun caso il 10% dell'importo dei Lavori non eseguiti.

9. Forza maggiore

Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto. A solo titolo indicativo e senza alcun carattere di limitazione, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi tutti carattere di imprevedibilità.

L'evento di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle Parti, ma non inciderà sulla validità del Contratto. Tutti i danni subiti dall'Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Appaltatore, che non potrà reclamare alcun compenso e/o indennizzo da parte della Committente. Analogamente la Committente non potrà reclamare alcun compenso e/o indennizzo da parte dell'Appaltatore per i danni della stessa Committente, subiti in conseguenza di eventi di forza maggiore.

Non sono considerati cause di forza maggiore i ritardi dovuti a:

- fermate imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza, salute ed ambiente da parte dell'Appaltatore;
- ritardi da parte dell'Appaltatore nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- ritardi di consegna dei Subappaltatori;
- scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori;
- scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'Appaltatore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei di-



pendenti dell'Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali e di categoria.

Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, con assoluta tempestività e comunque entro il 3° (terzo) giorno dal verificarsi dell'evento, dalla Parte colpita all'altra Parte. Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza maggiore e sulla prevedibile durata.

La Committente si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore, in aggiunta alla dichiarazione scritta, una certificazione della Camera di Commercio del luogo ove si eseguono i lavori o di altra pubblica autorità riconosciuta dalla Committente, attestante la veridicità dei fatti contestati a norma della presente clausola.

Per i ritardi provocati da eventi di forza maggiore, l'Appaltatore avrà diritto ad una dilazione dei termini di tempo di tanti giorni quanti ne derivano consequenzialmente dalla sospensione dovuta all'evento di forza maggiore.

La durata della dilazione sarà concordata per iscritto tra le Parti.

Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione del Contratto.

Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni, la Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi indotti alla Committente dall'evento/i di forza maggiore.

10. Obblighi dell'appaltatore successivi alla scadenza del contratto

Qualunque sia la causa dello scioglimento del Contratto, l'Appaltatore è tenuto alla consegna dei Lavori eseguiti, alla riconsegna dei materiali della Committente non utilizzati, dell'Area lavori, del Cantiere e di altre eventuali aree, libere da persone e cose, nello stesso stato di fatto e di diritto in cui gli sono state consegnate, assumendosi i relativi oneri. In caso di risoluzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto alla demolizione dei Lavori, se richiesta dalla Committente, e alla asportazione delle parti demolite e degli eventuali rifiuti.

In mancanza vi provvederà la Committente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da inviarsi per iscritto all'Appaltatore, addebitandogli le relative spese. In tal caso la Committente è autorizzata altresì a vendere per conto dell'Appaltatore i beni di proprietà di quest'ultimo al prezzo che riterrà opportuno, compensando il relativo importo.

11. Legge regolatrice e foro competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. In caso di controversie di qualunque natura, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nel Contratto. Eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, salvo il caso di arbitrato di cui infra, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Qualora il Contratto preveda una clausola compromissoria, la stessa dovrà prevedere che la controversia venga decisa da tre arbitri che decideranno secondo diritto. Gli arbitri saranno nominati uno per parte, con comunicazione reciproca mediante lettera raccomandata. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio, viene designato d'accordo tra i due arbitri nominati dalle parti ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale di Milano. Quest'ultimo provvederà anche, su istanza della controparte, a designare l'arbitro della parte che, invitata, non provveda a designarlo direttamente entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

12. Responsabilità amministrativa

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, con particolare riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione del Codice Etico di Iteyum, delle Politiche di Sostenibilità di Iteyum Regeneration e di rispettarne i contenuti. I documenti sono consultabili al seguente link: <https://www.iteyum-regeneration.com/it/sostenibilita/sistemi-gestione-certificati/>. dichiara inoltre di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga nei confronti della Committente a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intera durata del Contratto. Le Parti concordano che la inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce grave inadempimento al Contratto. Conseguentemente, alla Committente è riservato il diritto:

- di sospendere l'esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di fatto o procedimenti giudiziari d desumersi la inosservanza, e/o
- di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

L'esercizio del diritto, di cui alle precedenti lettere a) e b), avverrà a danno dell'Appaltatore, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico dell'Appaltatore la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della inosservanza e l'obbligazione di mallevare la Committente per qualsivoglia azione di Terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

13. Tutela delle informazioni e protezione dei dati

13.1 Tutela delle informazioni

Nel corso della prestazione dei Servizi da parte dell'Appaltatore al Committente, ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte (in forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche e che saranno identificate dall'altra Parte come riservate («Informazioni Riservate»). Le Informazioni Riservate di una Parte possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione dei Servizi e vi avranno accesso solo quelle risorse - dipendenti e/o collaboratori a progetto - che ne abbiano necessità per lo svolgimento dei Servizi. Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la le proprie informazioni riservate e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali Informazioni.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare alle proprie Risorse le obbligazioni nascenti dal presente articolo. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate. Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione dell'ordine, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- al completamento dei Servizi;
- su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.

Il Committente potrà conservare, secondo le modalità previste dal presente articolo, copia delle Informazioni Riservate dell'Appaltatore ai fini della tenuta dei propri libri od ai fini di controllo qualità. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia anche in epoca successiva alla data in cui l'Appaltatore avrà ultimato, per qualsiasi motivo, lo svolgimento dei Servizi.

13.2 Protezione dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento EU 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito, "GDPR" o "Regolamento") l'Appaltatore, nel corso dello svolgimento dell'Ordine derivante dal presente Contratto, potrebbe raccogliere dati personali di cui è Titolare il Committente, sia direttamente presso il Committente o presso terzi.

L'Appaltatore dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali e la tutela degli interessati. L'Appaltatore garantisce che l'accesso ai Dati Personali sarà limitato esclusivamente ai soli propri dipendenti e collaboratori il cui accesso ai Dati Personali sia necessario per l'esecuzione dei Servizi, previamente identificati per iscritto. L'Appaltatore su richiesta del Committente, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali. L'Appaltatore si obbliga ad assistere il Committente con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, nell'adempimento degli obblighi gravanti su quest'ultimo di dar seguito ad eventuali istanze degli interessati di cui al capo III del GDPR ed a fornirgli ogni informazione e/o documento utile. L'Appaltatore mette a disposizione del Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali, incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne la Società da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità derivanti da eventuali inadempimenti del presente atto da parte del Committente stesso (o di eventuali suoi Sub-responsabili) o inosservanze delle istruzioni di cui al presente atto o di ulteriori istruzioni eventualmente trasmesse per iscritto dalla Società. L'Appaltatore, all'atto della scadenza del Contratto e/o dei Servizi o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati Personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Committente, all'immediata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure



alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Appaltatore non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Committente, l'Appaltatore è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

14. Sviluppo sostenibile

La Committente ha sottoscritto il Global Compact delle Nazioni Unite e ne persegue i 10 principi fondanti:

Diritti Umani

- 1) Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza; e di
- 2) assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

Lavoro

- 3) Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva
- 4) l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio
- 5) l'effettiva eliminazione del lavoro minorile;
- 6) l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

Ambiente

- 7) Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; di
- 8) intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e di
- 9) incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

Lotta alla corruzione

- 10) le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

L'Appaltatore si impegna al rispetto dei 10 Principi del Patto Mondiale, orientando in tal senso ogni sua attività, eseguita da personale proprio o da subappaltatori.

Per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di verificare il grado di adempimento a quanto richiesto nel presente articolo, potendo il Committente chiedere la risoluzione del Contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, in tutti quei casi in cui la stessa abbia la conoscenza sufficiente e giustificata che l'Appaltatore o i suoi subappaltatori abbiano contravvenuto uno qualunque dei Principi sopra citati e non abbiano adottato, tempestivamente, adeguate azioni di rimedio.



Itelyum Regeneration S.p.A. © All rights reserved
Via Tavernelle 19
26854 Pieve Fissiraga (LO), Italy
T +39 0371 25 031 - F +39 0371 98 030
info.regeneration@itelyum.com
www.itelyum.com

Codice fiscale, Partita IVA
e Reg. Imp. di Lodi n. 00818740151
REA Lodi n. 635933